

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2020**

**403/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ECONTAMINAZIONI S.R.L.S. NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 191708741**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1131<sup>a</sup> riunione del 27 ottobre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione

di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 10 gennaio 2020 (prot. Autorità 912 del 13 gennaio 2020), Econtaminazioni S.r.l.s. (di seguito: reclamante o Econtaminazioni) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la decadenza della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 191708741, relativa ad un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 5999 kW, sito in Comune di Aprilia (LT), via Tufello, snc;
2. con nota del 20 gennaio 2020 (prot. Autorità 1634), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 21 gennaio 2020 (prot. Autorità 1972 del 22 gennaio 2020), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota in data 14 febbraio 2020, (prot. Autorità 6664 del 25 febbraio 2020) il gestore ha inviato ulteriore documentazione;
5. con nota del 26 febbraio 2020 (prot. Autorità 7099 del 27 febbraio 2020), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
6. in data 30 settembre 2020, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni dell’articolo 9, comma 3 del TICA, il quale prevede, tra l’altro, che:
  - entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare

l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade.

#### **QUADRO FATTUALE:**

8. In data 13 agosto 2018, il reclamante richiedeva al gestore un preventivo di connessione alla rete MT per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6000 kW, da realizzare sul territorio del Comune di Aprilia (LT) in via Tufello Snc;
9. in data 31 ottobre 2018, il gestore emetteva il relativo preventivo per la connessione, identificato con il codice di rintracciabilità 191708741;
10. in data 28 dicembre 2018, il reclamante avanzava una richiesta di modifica del preventivo ricevuto prima della sua accettazione, ai sensi dell'art.7.5 del TICA;
11. in data 26 aprile 2019, il gestore provvedeva ad inviare il nuovo preventivo modificato, relativo al medesimo impianto di potenza pari a 5999 kW, recante il medesimo codice di rintracciabilità 191708741 del precedente preventivo;
12. in data 27 giugno 2019 il reclamante inviava, mediante il portale produttori di e-distribuzione, l'accettazione del nuovo preventivo, unitamente al pagamento del 30% del corrispettivo di connessione (€ 120.591,55);
13. con la suddetta accettazione, il reclamante dichiarava, altresì, di volersi avvalere della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione e di curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni per le opere di rete per la connessione, impegnandosi a sottoporre preliminarmente il progetto definitivo al gestore per il benessere tecnico;
14. in data 8 ottobre 2019 - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal reclamante ai sensi del dPR 445/2000, in data 20 novembre 2019, inviata al gestore in data 22 novembre 2019 - la Regione Lazio comunicava a Econtaminazioni che, con propria Determina G13129 del 3 ottobre 2019, l'impianto di produzione in oggetto era sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 9 del decreto legislativo 156/2006;
15. in data 5 novembre 2019, decorsi i termini previsti dall'articolo 9, comma 3 del TICA per la comunicazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio dell'iter autorizzativo, il gestore trasmetteva al reclamante il sollecito, previsto dalla richiamata disposizione, relativo all'invio della dichiarazione in parola, che doveva essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di accettazione del preventivo (4 novembre 2019);
16. in data 22 novembre 2019, il reclamante rispondeva al sollecito del gestore, trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al precedente punto, nella quale, fra l'altro, attestava:

- di aver depositato, in data 15 aprile 2019, presso l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto *de quo* (n. reg. 30/19);
  - di aver trasmesso a e-distribuzione, in data 18 novembre 2019, tramite la sezione "Altre Comunicazioni" del portale informatico del gestore, il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dal comma 9.3 del TICA, per la validazione da parte del medesimo gestore;
17. in data 3 gennaio 2020, il gestore comunicava al reclamante che la documentazione inviata, tramite la sezione "Altre comunicazioni" del portale informatico, non poteva essere accettata *"in quanto tale servizio deve essere utilizzato per inviare esclusivamente delle semplici comunicazioni e non della documentazione significativa per lo sviluppo della pratica"*;
18. in data 4 gennaio 2020, il gestore trasmetteva al reclamante la comunicazione di decadenza della pratica di connessione, identificata con il codice rintracciabilità 191708741, a causa del mancato rispetto, da parte di Econtaminazioni, delle tempistiche previste dall'articolo 9, comma 3 del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

19. Il reclamante contesta la legittimità della decadenza del preventivo di connessione e del conseguente annullamento della pratica di connessione 191708741;
20. in particolare, Econtaminazioni ritiene di avere rispettato i termini di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo prevista dall'articolo 9, comma 3 del TICA, avendo inviato al gestore, in data 18 novembre 2019, tale dichiarazione tramite la sezione "Altre comunicazioni" del portale produttori;
21. a tal proposito, il reclamante evidenzia come il comma 9.3 del TICA *"non prescrive delle specifiche modalità di invio sia della dichiarazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo relativo all'impianto destinatario della soluzione di connessione e sia della presentazione del progetto dell'impianto di rete"* e che la predetta dichiarazione *"è stata in ogni caso inviata utilizzando l'unico strumento disponibile al momento dell'invio, e cioè il pulsante "altre comunicazioni" del portale informatico del gestore"*;
22. Econtaminazioni, inoltre con riferimento alla trasmissione del progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione, evidenzia che non potevano essere utilizzate la sezione del portale informatico del gestore "Altre Comunicazioni" ovvero altre sezioni disponibili, poiché, *"non accetta caricamenti di file superiori ad una certa dimensione"*;
23. inoltre, ad avviso del reclamante, *"La nota con la quale la società E-DISTRIBUZIONE SPA ha comunicato di non poter accettare la dichiarazione ex articolo 9.3 [...] Tica causa iter errato è giunta alla scrivente società solamente 45 giorni dopo l'invio da parte della Econtaminazioni srls tramite il pulsante "Altre comunicazioni" del portale informatico del gestore"*;

24. Econtaminazioni sottolinea, infine, che il gestore nel comunicare il 4 gennaio 2020 la decadenza della pratica di connessione, non ha considerato *“che, in ogni caso, la Econtaminazioni srls ha rispettato i termini di invio della dichiarazione prevista dall’art. 9.3 [...] Tica”*.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

25. Il gestore ritiene di avere correttamente annullato la pratica di connessione 191708741, essendo il preventivo decaduto, per non avere il reclamante rispettato i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del TICA;
26. e-distribuzione evidenzia come il reclamante abbia richiesto alla Regione Lazio una verifica di assoggettabilità alla VIA, per la realizzazione dell’impianto di produzione, in una data anteriore (15 aprile 2019) a quella in cui il preventivo è stato formalmente accettato (27 giugno 2019);
27. il gestore ritiene, altresì, che *“il produttore non abbia documentato alcunché rispetto all’avvio dell’iter autorizzativo, sicché appare lampante il suo inadempimento rispetto alle prescrizioni di cui all’articolo 9.3 [del TICA, n.d.r.], avendo a riferimento quale dies a quo la data di accettazione del secondo preventivo emesso a seguito della richiesta di modifica dalla stessa avanzata ex art. 7.5 del TICA”*;
28. il gestore, inoltre, con riferimento alla trasmissione del progetto definitivo dell’impianto di rete per la connessione, *“fa presente che non risulta pervenuto l’inoltro di tale progetto definitivo né tantomeno la reclamante ha prodotto documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione. Inoltre, qualora vi fosse un riscontro rispetto alle dichiarazioni della reclamante in ordine all’invio del progetto definitivo in data 18.11.2019, tale adempimento sarebbe stato eseguito comunque in ritardo rispetto alla tempistica prescritta dal TICA, risultando quale termine ultimo a tale scopo la data del 04.11.2019. Sotto tale profilo si ritiene utile conformarsi all’orientamento espresso da codesta spettabile Autorità con le deliberazioni 298/2015/E/eel e 42/2019/E/eel, i cui principi risultano applicabili alla fattispecie in esame ed ai quali integralmente ci si riporta, atteso che è stato chiarito che, come espressamente previsto anche dall’articolo 9 comma 3 della del. 99/08 s.m.i., il benessere tecnico sul progetto definitivo delle opere di rete non rappresenta una mera “formale approvazione”, bensì è un requisito fondamentale per il corretto avvio dell’iter autorizzativo”*;
29. pertanto, e-distribuzione ritiene che *“il reclamo debba essere rigettato in quanto infondato, stante il mancato rispetto delle previsioni di cui all’articolo 9 comma 3 del TICA”*.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

30. Ai fini della risoluzione della presente controversia è utile premettere il quadro regolatorio di riferimento. Al riguardo l’articolo 9, comma 3 del TICA, nel disciplinare le attività e le tempistiche relative all’avvio del procedimento

autorizzativo dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete per la connessione, prevede che:

- a) nel caso di connessioni in media tensione, entro 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente debba presentare alle autorità competenti la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) all'impresa distributrice, e, contestualmente, debba inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al gestore di rete attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
  - b) tra la documentazione di cui al precedente alinea, che il richiedente deve trasmettere ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, vi è, dunque, anche il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore; al riguardo si osserva che, come espresso dall'Autorità nelle decisioni giustiziali assunte con le deliberazioni 298/2015/E/eel e 42/2019/E/eel, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, *“la validazione del progetto dell'impianto di rete da parte del gestore “...rappresenta un requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo asset. Ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete non possono prescindere da una verifica da parte del soggetto - il titolare della rete - chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, quindi, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio asset opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti...”*;
  - c) qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla precedente lettera a), non sia inviata all'impresa distributrice entro la predetta tempistica, l'impresa distributrice sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito;
  - d) il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia all'impresa distributrice la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro la tempistica prevista dal medesimo articolo 9, comma 3 del TICA. In caso contrario il preventivo decade.
31. Ciò premesso, nel caso di specie, in base agli elementi agli atti dell'istruttoria, è emerso, *per tabulas*, che:



- a) il reclamante, avendo accettato il preventivo in data 27 giugno 2019, avrebbe dovuto presentare alle autorità competenti la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, comprensiva del progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione validato dal gestore, entro 90 giorni lavorativi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TICA, ossia entro il successivo 4 novembre 2019; contestualmente entro tale data Econtaminazioni avrebbe anche dovuto inviare al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
  - b) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal reclamante in data 20 novembre 2019, risulta invece che Econtaminazioni ha trasmesso il progetto definitivo dell'impianto di rete al gestore, tramite la sezione "Altre Comunicazioni" del portale informatico, solo in data 18 novembre 2019, dunque oltre il citato termine decadenziale del 4 novembre 2019, , al fine di ottenerne la validazione. Ne consegue che, indipendentemente dai problemi di funzionamento del "Portale Produttori" lamentati dal reclamante, quest'ultimo non avrebbe potuto, comunque, rispettare la medesima scadenza del 4 novembre 2019, ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo;
  - c) a seguito del sollecito inviato dal gestore in data 5 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TICA, il reclamante ha risposto in data 22 novembre 2019, allegando la richiamata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma non attestando o provando in alcun modo l'avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dall'articolo 9, comma 3 del TICA (cioè entro il 4 novembre 2019);
32. ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, non avendo il reclamante dimostrato l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo unico per la realizzazione dell'impianto di produzione e dell' impianto di rete per la connessione, entro le tempistiche previste dall'articolo 9, comma 3 del TICA, si ritiene che e-distribuzione abbia correttamente annullato la pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 191708741, essendo decaduto il relativo preventivo;
33. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
34. Pertanto, il reclamo presentato da Econtaminazioni S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. non merita accoglimento

## **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Econtaminazioni S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 191708741;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*